BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VI — Mogadiscio 15 aprile 1955 — Suppl. n. 1 al n. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

pag.

ORDINANZA n. 4 del 30 marzo 1955: *Testo unico sulla riforma delle Municipalità.* 269

ORDINANZA n. 5 del 30 marzo 1955: *Istituzione ed elezione dei Consigli Distrettuali.* 278

PARTE SECONDA

Soc. An. Fratelli Mortara - Mogadiscio: *Estratto verbale assemblea Generale ordinaria - Approvazione bilancio.* 287

Stamperia AFIS - 1955 - 571 - 300

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 4.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

RITENUTA l'opportunità di coordinare ed integrare con nuove norme la legislazione attualmente vigente per l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio e per le Amministrazioni dei Servizi Municipali, riunendole inoltre in un Testo Unico;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE

ORDINANZA

CAPO I

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE DI MOGADISCIO

Art. 1.

Gli organi della Amministrazione Municipale di Mogadiscio sono:

1) un Consiglio eletto secondo le norme dell'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953;

2) un Commissario nominato con decreto dell'Amministratore, e fra persone estranee al Consiglio, sentito il parere del Consiglio stesso.

Il Commissario è Capo dell'Amministrazione Municipale, è Ufficiale di Stato Civile ed Ufficiale di Anagrafe.

Art. 2.

Il Consiglio è presieduto dal Commissario. Esso è convocato almeno una volta al mese dal Commissario che fissa l'ordine del giorno. E' convocato straordinariamente su domanda di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione deve essere fatta dal Commissario con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi a domicilio dei Consiglieri almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Commissario. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo che, per particolari ragioni, il Commissario, sentito il parere del Consiglio, non decida che le adunanze stesse debbano essere tenute in seduta segreta.

Art. 3.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri.

In caso contrario, alla seconda convocazione che avrà luogo non prima di tre giorni, le sue deliberazioni saranno valide purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 4.

Il Segretario dell'Amministrazione Municipale è nominato con decreto dell'Amministratore.

Esercita le funzioni stabilite dalla legge ed è segretario del Consiglio.

Art. 5.

L'Amministrazione Municipale assumerà direttamente i propri impiegati e salariati con le modalità stabilite dal regolamento organico.

Art. 6.

Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) Bilancio preventivo e conto consuntivo;

b) variazioni al bilancio preventivo durante l'esercizio;

c) regolamenti concernenti i servizi e le istituzioni municipali: regolamento organico del personale;

d) alienazione di immobili per qualsiasi valore e alienazioni di mobili per un valore superiore a So. 1.000;

e) costituzioni di servitù e di altri diritti reali;

f) locazioni e conduzioni di immobili per un tempo superiore ad un anno;

g) investimenti di fondi in numerario;

h) schemi di contratti di mutuo;

i) imposte, tasse, dazi e diritti di qualsiasi genere per prestazioni di servizi, da istituirsi o modificarsi nell'interesse dell'Amministrazione Municipale e regolamenti per loro applicazione, nei limiti delle leggi tributarie vigenti;

l) liti attive e passive; transazioni, eccettuate quelle relative a diritti di proprietà e servitù, per un valore superiore a So. 1.000;

m) progetti di nuove opere, di manutenzione straordinaria e di lavori in genere le cui perizie importino una spesa superiore a So. 3.000;

n) schemi di contratti di appalto, di fornitura e di lavori di importo superiore a So. 3.000;

o) esecuzione in economia di lavori di importo superiore a So. 3.000;

p) schemi di contratti di concessione di servizi pubblici;

q) piani regolatori.

Art. 7.

Il Commissario provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e delibera su tutte le materie ad esso non attribuite dal precedente articolo 6.

Art. 8.

Il bilancio di previsione è compilato a cura del Commissario che deve presentarlo al Consiglio entro il mese di settembre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce.

Se il bilancio di previsione non viene approvato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Commissario lo trasmette con relazione motivata al Capo della Regione, che fissa un termine per un nuovo esame.

Se il Consiglio non approva il bilancio di previsione, il Commissario, tramite il Capo della Regione, lo trasmette all'Amministratore, il quale lo approva con proprio decreto.

L'Amministratore, qualora sia necessario, può, su proposta del Capo della Regione, autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio.

Gli stanziamenti relativi alle spese per stipendi, indennità e salari spettanti al personale devono essere stabiliti in base agli organici e, comunque, in base al personale effettivamente in servizio all'inizio dell'esercizio, e non possono essere modificati in sede di approvazione del bilancio preventivo.

E' vietato del pari modificare la previsione delle entrate deliberando sulle materie di cui alla lettera i) dell'art. 6.

Il conto consuntivo è compilato a cura del Commissario che deve presentarlo al Consiglio entro il mese di marzo dell'esercizio successivo a quello cui esso si riferisce.

Art. 9.

Qualora il Consiglio, in sede di approvazione di bilancio di previsione, intenda deliberare nuove e maggiori spese nei riguardi di quelle inserite nel bilancio stesso, deve indicare i mezzi per farvi fronte, fermi restando i divieti di cui al precedente articolo.

Nei provvedimenti istitutivi di tributi e diritti, anche sotto forma di quote addizionali, e nelle variazioni a quelli esistenti, debbono essere osservati i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Art. 10.

Qualora per pareggiare le entrate con le spese sia prevista in bilancio una integrazione dell'AFIS, l'Amministrazione Municipale deve inviare il bilancio preventivo all'Amministratore, per l'approvazione, tramite il Capo della Regione.

Art. 11.

Le deliberazioni del Commissario e del Consiglio devono essere pubblicate, per la durata di un giorno festivo, nell'Albo dell'Amministrazione Municipale.

Le deliberazioni indicate nell'art. 6, del Commissario, relative alla materia di cui alla lettera o) per quanto di sua competenza, e quelle del Consiglio di cui alle lettere a), b), c), g), h), o), p), sono rese esecutive mediante l'approvazione del Capo della Regione.

Il Capo della Regione può disporre, con provvedimento motivato, che le deliberazioni siano rinviate al Commissario od al Consiglio, fissando un termine per un nuovo esame

Decorso tale termine senza che il Commissario, o il Consiglio si siano uniformati al provvedimento del Capo della Regione, questi trasmette le deliberazioni all'Amministratore, il quale, senza ritardo, provvede alla loro approvazione od annullamento. Il Capo della Regione deve dare o negare l'approvazione entro 30 giorni da quello in cui le deliberazioni sono state inviate: in caso contrario, decorso tale termine, le deliberazioni sono esecutive, salvo che non sia richiesta dalla legge altra speciale approvazione od autorizzazione.

Le deliberazioni, indicate nell'art. 6, del Commissario relative alle materie di cui alle lettere d), l), m), n), per quanto di sua competenza, e quelle del Consiglio di cui alle lettere d), e), f), i), l), m), n), q), sono esecutive con la pubblicazione nell'Albo e con l'invio delle medesime al Capo della Regione, il quale, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento, provvede all'annullamento di quelle ritenute illegittime.

Il Capo della Regione può richiedere anche la trasmissione delle deliberazioni relative all'esecuzione di provvedimenti già adottati.

Art. 12.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, forniture ed appalti di opere devono essere preceduti da pubblici incanti secondo le norme di legge.

Si può provvedere mediante licitazione privata, quando si tratti di contratti dai quali derivi un'entrata od una spesa per l'Amministrazione Municipale non superiore a So. 2.000.

Il Capo della Regione può autorizzare la licitazione privata per quei contratti che eccedono tale limite, quando questa forma risulta più vantaggiosa per l'Amministrazione Municipale, e la trattativa privata quando ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità o la convenienza.

I contratti che superano i limiti entro cui si può procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione, non sono obbligatori per l'Amministrazione Municipale finchè non sono approvati col visto del Capo della Regione.

Art. 13.

Contro i provvedimenti del Commissario e del Consiglio è ammesso ricorso al Capo della Regione; contro i provvedimenti del Capo della

Regione è ammesso ricorso all'Amministratore, il quale decide definitivamente.

I ricorsi debbono essere presentati nel termine di giorni trenta dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, o dalla pubblicazione quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

Art. 14.

L'Amministratore può, in qualunque momento, d'ufficio o a seguito di ricorso o denuncia, dichiarare la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni del Commissario e del Consiglio per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, di regolamento generale o speciale, e per manifesta contrarietà al pubblico interesse.

Art. 15.

Il Consiglio può essere sciolto, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure a seguito di reiterata inosservanza di obblighi ad esso imposti dalla legge, con decreto dell'Amministratore, su relazione motivata del Direttore degli Affari Interni.

Si deve procedere a nuova elezione del Consiglio entro il termine di sei mesi dalla data di detto decreto.

L'Amministratore, col decreto di scioglimento, nomina un Commissario Straordinario, scelto fra persone estranee alla precedente Amministrazione Municipale.

Il Commissario Straordinario esercita le funzioni attribuite al Commissario ed al Consiglio, e le sue deliberazioni sono esecutive nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 11.

Il Commissario Straordinario deve dare comunicazione delle deliberazioni prese, nella prima adunanza del nuovo Consiglio eletto.

Il Decreto di scioglimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS.

CAPO II

AMMINISTRAZIONI DEI SERVIZI MUNICIPALI

Art. 16.

A decorrere dal 1° luglio 1951 è istituita in ogni capoluogo distrettuale l'Amministrazione dei Servizi Municipali.

Con successivi provvedimenti possono essere istituite altre Amministrazioni in altri centri abitati quando sussistano le condizioni prescritte dalla legge.

Art. 17.

Gli organi dell'Amministrazione dei Servizi Municipali sono:

1) un Consiglio eletto secondo le norme dell'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953;

2) un Capo della Municipalità nominato con decreto dell'Amministratore e scelto anche fra persone estranee al Consiglio sentito il parere del Consiglio stesso.

Il Capo della Municipalità è Capo dell'Amministrazione, è Ufficiale dello Stato Civile ed Ufficiale di Anagrafe.

Art. 18.

Con decreto dell'Amministratore sarà determinata la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali.

Art. 19.

Il Consiglio è presieduto dal Capo della Municipalità. Esso è convocato almeno una volta al mese dal Capo della Municipalità che fissa l'ordine del giorno: è convocato straordinariamente su domanda di almeno una terza parte dei Consiglieri.

La convocazione deve essere fatta dal Capo della Municipalità con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri, almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Capo della Municipalità. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo che, per particolari ragioni, il Capo della Municipalità, sentito il Consiglio, non decida che le adunanze stesse debbano essere tenute in seduta segreta.

Art. 20

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri.

In caso contrario, sarà convocato in seconda adunanza non prima di tre giorni; non raggiungendosi il numero legale, alla terza convocazione, che avrà luogo non prima di tre giorni, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Art. 21.

Il Segretario dell'Amministrazione dei Servizi Municipali è nominato con decreto dell'Amministratore.

Esercita le funzioni stabilite dalla legge ed è segretario del Consiglio.

Art. 22.

L'Amministrazione dei Servizi Municipali assumerà direttamente i propri funzionari, impiegati e salariati con le modalità stabilite dal regolamento organico.

Art. 23.

Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) Bilancio preventivo e conto consuntivo;

b) Variazioni di bilancio preventivo durante l'esercizio;

c) Regolamenti concernenti i servizi e le istituzioni municipali: regolamento organico del personale;

d) Alienazioni di immobili per qualsiasi valore e alienazioni di mobili per un valore superiore a So. 500;

e) Costituzioni di servitù e di altri diritti reali;

f) Locazioni e conduzioni di immobili per un tempo superiore ad un anno;

g) Investimenti di fondi in numerario;

h) Schemi di contratto di mutuo;

i) Imposte, tasse, dazi e diritti di qualsiasi genere per prestazioni di servizi, da istituirsi o modificarsi nell'interesse dell'Amministrazione dei Servizi Municipali e regolamenti per loro applicazione, nei limiti delle leggi tributarie vigenti;

l) Liti attive e passive; transazioni, eccettuate quelle relative a diritti di proprietà e servitù, per un valore superiore a So. 500;

m) Progetti di nuove opere, di manutenzione straordinaria e di lavori in genere le cui perizie importino una spesa superiore a So. 1000;

n) Schemi di contratto di appalto, di fornitura e di lavori di importo superiore a So. 500;

o) Esecuzione in economia di lavori di importo superiore a Somali 1000;

p) Schemi di contratti di concessione di servizi pubblici;

q) Piani regolatori.

Art. 24.

Alle spese dei servizi si provvede con i proventi dei tributi locali previsti dalle disposizioni vigenti.

Con gli stessi proventi si procede, del pari, entro i limiti del bilancio, alla sistemazione o alla costruzione di opere di pubblica utilità.

Art. 25.

Il Capo della Municipalità esegue le deliberazioni del Consiglio e delibera su tutte le materie ad esso non attribuite dal precedente articolo 23.

Art. 26.

Il bilancio di previsione è compilato a cura del Capo della Municipalità che deve presentarlo al Consiglio entro il mese di settembre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce.

Se il bilancio di previsione non viene approvato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Capo della Municipalità lo trasmette, con relazione motivata, al Capo della Regione, che fissa un termine per un nuovo esame.

Se il Consiglio non approva il bilancio di previsione, il Capo della Municipalità, tramite il Capo della Regione, lo trasmette all'Amministratore che lo approva con proprio decreto.

L'Amministratore, qualora sia necessario, può, su proposta del Capo della Regione, autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio.

Gli stanziamenti relativi alle spese per stipendi, indennità e salari spettanti al personale devono essere stabiliti in base agli organici e, comunque, in base al personale effettivamente in servizio all'inizio dell'esercizio, e non possono essere modificati in sede di approvazione del bilancio preventivo.

E' vietato del pari modificare la previsione delle entrate deliberando sulle materie di cui alla lettera i) dell'art. 23.

Il conto consuntivo è compilato a cura del Capo della Municipalità che deve presentarlo al Consiglio entro il mese di marzo dell'esercizio successivo a quello cui esso si riferisce

Art. 27.

Qualora il Consiglio, in sede di approvazione di bilancio di previsione, intenda deliberare nuove e maggiori spese nei riguardi di quelle inserite nel bilancio stesso, deve indicare i mezzi per farvi fronte, fermi restando i divieti di cui al precedente articolo.

Nei provvedimenti istitutivi di tributi e diritti, anche sotto forma di quote addizionali e nelle variazioni a quelle esistenti, debbono essere osservati i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Art. 28.

Qualora per pareggiare le entrate con le spese sia prevista in bilancio una integrazione finanziaria da parte dell'AFIS, l'Amministrazione dei Servizi Municipali deve inviare il bilancio preventivo all'Amministratore per l'approvazione, tramite il Capo della Regione.

Art. 29.

Le deliberazioni del Capo della Municipalità e del Consiglio devono essere pubblicate, per la durata di un giorno festivo, nell'Albo dell'Amministrazione dei Servizi Municipali.

Le deliberazioni, indicate nell'art. 23, del Capo della Municipalità, relative alla materia di cui alla lettera o) per quanto di sua competenza, e quelle del Consiglio di cui alle lettere a), b), c), g), h), o), p), sono rese esecutive mediante l'approvazione del Capo della Regione.

Il Capo della Regione può disporre, con provvedimento motivato, che le deliberazioni siano rinviate al Capo dei Servizi Municipali od al Consiglio fissando un termine per un nuovo esame.

Decorso tale termine senza che il Capo della Municipalità o il Consiglio si siano uniformati al provvedimento del Capo della Regione, questi trasmette le deliberazioni all'Amministratore, il quale, senza ritardo, provvede alla loro approvazione od annullamento.

Il Capo della Regione deve dare o negare l'approvazione entro 30 giorni da quello in cui le deliberazioni sono state inviate: in caso contrario, decorso tale termine, le deliberazioni sono esecutive, salvo che non sia richiesta dalla legge altra speciale approvazione o autorizzazione.

Le deliberazioni, indicate nell'art. 23, del Capo della Municipalità, relative alle materie di cui alle lettere d), l), m), n), per quanto di sua competenza, e quelle del Consiglio di cui alle lettere d), e), f), i), l), m), n), q), sono esecutive con la pubblicazione nell'Albo e con l'invio delle medesime al Capo della Regione, il quale, entro il termine di giorni 15

dal ricevimento, provvede all'annullamento di quelle ritenute illegittime.

Il Capo della Regione può richiedere anche la trasmissione delle deliberazioni relative alla esecuzione di provvedimenti già adottati.

Art. 30.

Per quanto concerne la esecuzione dei contratti si osservano le disposizioni stabilite nell'art. 12.

Si può provvedere a licitazione privata e a trattativa privata, previa autorizzazione del Capo della Regione, quando si tratti di contratti dai quali derivi una entrata od una spesa per l'Amministrazione dei Servizi Municipali non superiore a So. 500.

Art. 31.

Contro i provvedimenti del Capo della Municipalità e del Consiglio è ammesso ricorso al Capo della Regione; contro i provvedimenti del Capo della Regione è ammesso ricorso all'Amministratore, il quale decide definitivamente.

I ricorsi devono essere presentati nel termine di giorni 45 dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, o dalla pubblicazione, quando non sia prescritta la notifica o la comunicazione.

Art. 32.

L'Amministratore può, in qualunque momento, d'ufficio o a seguito di ricorso o denuncia, dichiarare la nullità dei provvedimenti o delle deliberazioni del Capo della Municipalità o del Consiglio per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, di regolamento generale o speciale, e per manifesta contrarietà al pubblico interesse.

Art. 33.

Il Consiglio può essere sciolto per gravi motivi di ordine pubblico, o a seguito di reiterata inosservanza di obblighi ad esso imposti dalla legge, con decreto dell'Amministratore, su relazione motivata del Direttore degli Affari Interni.

Si deve procedere a nuova elezione del Consiglio entro il termine di mesi sei dalla data di detto decreto.

L'Amministratore, col decreto di scioglimento, nomina un Commissario Straordinario, scelto fra persone estranee alla precedente Amministrazione dei Servizi Municipali.

Il Commissario Straordinario esercita le funzioni attribuite al Capo della Municipalità ed al Consiglio, e le sue deliberazioni sono esecutive nei modi e nelle forme stabilite nell'art. 29.

Il Commissario Straordinario deve dare comunicazione delle deliberazioni prese, nella prima adunanza del nuovo Consiglio eletto. Il decreto di scioglimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Il Commissario, il Capo della Municipalità e i Consiglieri sono funzionari onorari.

Tuttavia, compatibilmente con le condizioni finanziarie delle Amministrazioni Municipali, si possono assegnare una indennità di carica al Commissario ed al Capo della Municipalità, e gettoni di presenza ai Consiglieri la cui misura è fissata dal Consiglio.

Le relative deliberazioni devono essere approvate dal Capo della Regione.

Art. 35.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 30 marzo 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

ORDINANZA n. 5.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE

ORDINANZA

CAPO I

DEI CONSIGLI DISTRETTUALI

Art. 1.

E' istituito in ogni Distretto del Territorio, ad eccezione del Distretto di Mogadiscio, un Consiglio Distrettuale composto del Capo Distretto che lo presiede e dei Capi eletti secondo le norme della presente ordinanza.

Art. 2.

Eleggono i Consiglieri Distrettuali quelle unità tribali o altri gruppi di popolazione organizzati a base territoriale, che risiedono stabilmente

o per la maggior parte dell'anno nella circoscrizione del Distretto e cui, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia preposto un Capo responsabile.

L'elezione dei Consiglieri Distrettuali è effettuata a mezzo dei tradizionali « scir », tenuti secondo le consuetudini locali.

Ogni gruppo di popolazione convocato in « scir » può eleggere un solo Consigliere Distrettuale.

Art. 3.

Oltre ai Capi eletti secondo le norme della presente ordinanza, possono, con decreto dell'Amministratore, essere nominati Consiglieri le seguenti persone:

a) Capi tradizionali aventi una preminente importanza e prestigio universalmente riconosciuti nel Territorio e la cui autorità è diretta ad un aggregato gentilizio, suddiviso in più unità tribali aventi ciascuna un proprio Capo, e per i quali l'Amministratore non ritenga opportuno che sia convocato lo « scir »;

b) rappresentanti dei partiti politici aventi almeno una Sezione nella circoscrizione del Distretto;

c) rappresentanti delle principali attività economiche del Distretto;

d) principali esponenti della religione e della cultura.

Le proposte per la nomina delle persone di cui alla lettera b) sono presentate dalle Sezioni, aventi sede nel capoluogo al Capo del Distretto, che le trasmette all'Amministratore con relazione motivata.

Le proposte per la nomina delle persone di cui alle lettere c) e d) sono presentate dal Capo del Distretto direttamente all'Amministratore, con relazione motivata.

Art. 4.

In ogni Distretto gli « scir » si svolgono separatamente, durante un periodo stagionale non inferiore a mesi quattro, determinato con decreto dell'Amministratore da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo stesso.

La data di convocazione degli « scir » è stabilita con provvedimento dal Capo del Distretto competente, il quale ne dà ampia notizia alle popolazioni interessate nelle forme ritenute più idonee alle particolari condizioni locali, e, comunque, con un preavviso non inferiore a giorni quindici.

Art. 5.

Il Capo del Distretto competente per territorio stabilisce quali sono le unità tribali e gli altri gruppi organizzati che devono essere convocati in « scir »

A tal fine pubblica, nelle forme ritenute più idonee alle particolari condizioni locali, e non più tardi della data di inizio del periodo stagionale fissato per gli « scir » di cui al precedente articolo 4, un elenco delle unità tribali e degli altri gruppi organizzati a base territoriale che saranno convocati in « scir ».

Contro le decisioni del Capo del Distretto è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Distrettuale composta dal Capo della Regione

che la presiede e da 10 a 15 membri nominati dal Capo della Regione stesso fra i Capi, Notabili, e personalità eminenti aventi residenza nel Distretto. I ricorsi, sottoscritti da almeno 50 persone appartenenti allo stesso gruppo di popolazione, devono essere presentati, entro un mese dalla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma, alla Commissione Elettorale Distrettuale personalmente da uno dei sottoscrittori, il quale, a tutti gli effetti, è ritenuto responsabile della autenticità delle sottoscrizioni. A richiesta, i ricorrenti sono sentiti dalla Commissione, la quale decide a maggioranza ed in via definitiva.

I componenti della Commissione Elettorale Distrettuale che appartengano alla unità tribale o gruppo organizzato dei ricorrenti, debbono astenersi. Il provvedimento della Commissione deve essere comunicato senza ritardo al Capo del Distretto.

Art. 6.

Non possono essere eletti Consiglieri Distrettuali i dipendenti dell'Amministrazione e delle Municipalità. In caso di nomina, il Giudice Regionale, nella cui giurisdizione è stato tenuto lo « scir », invita l'eletto ad optare per una delle due cariche entro dieci giorni dalla data di notificazione dell'invito. Se entro detto termine l'eletto non presenta dichiarazione scritta di opzione, si intende abbia rinunciato alla carica di Consigliere Distrettuale.

L'eletto che presti servizio presso una delle Amministrazioni sopra elencate e dichiari di optare per la carica di Consigliere Distrettuale, è proclamato tale, ai sensi del successivo art. 12, se viene collocato dalla propria amministrazione in posizione di aspettativa senza assegni.

Sono ineleggibili a Consiglieri Distrettuali i militari e i militarizzati.

Art. 7.

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma del precedente art. 4, il Capo del Distretto nominerà, per ogni singolo « scir » da tenersi nella circoscrizione, un Comitato di Sorveglianza composto o da 5, o da 7 o da 9 membri, dei quali rispettivamente 3, 4 e 5 devono appartenere al gruppo di popolazione convocato in « scir », ed i rimanenti ad altre unità tribali residenti nello stesso Distretto.

Non possono fare parte del Comitato di Sorveglianza i Capi ed i Notabili in carica appartenenti al gruppo di popolazione convocato in «scir».

Il Comitato elegge nel suo seno un proprio Presidente.

Il Comitato di Sorveglianza ha il compito di coadiuvare il Capo del Distretto nel lavoro preparatorio e organizzativo dello « scir » e di accertare che lo « scir » stesso si svolga secondo le norme consuetudinarie locali per quanto riguarda:

— qualità di elettore di ciascun intervenuto allo « scir »;
— forme procedurali;
— numero legale degli intervenuti;
— requisiti di eleggibilità dell'eletto.

Il Comitato di Sorveglianza si pronuncia, a maggioranza, sulla validità dello « scir ».

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza è incaricato della polizia dello « scir ». Può disporre degli agenti della forza pubblica per fare allontanare od arrestare coloro che disturbino il regolare svolgimento della riunione o che commettano reati. La forza non può, senza la richiesta del Presidente, interferire nello « scir ».

Di eventuali interventi della forza dell'ordine è dato atto nel verbale di cui al successivo articolo 11.

Il Comitato di Sorveglianza deve presenziare allo « scir » dal momento della sua apertura fino alla conclusione di esso.

Ai membri del Comitato di Sorveglianza, che non percepiscono assegni mensili dall'AFIS o da una Municipalità, compete, a « scir » ultimato, un compenso fisso di So. 50.

Art. 8.

Al momento dell'apertura dello « scir », tutti i Capi e Notabili appartenenti al gruppo di popolazione convocato in « scir » decadono dalla carica ad ogni effetto.

Art. 9.

Alla chiusura di ogni « scir » deve essere presente il Capo del Distretto competente per territorio, o persona da lui delegata.

Art. 10.

Possono presenziare ad ogni « scir », in veste di osservatori, i rappresentanti di quei partiti politici che abbiano almeno una Sezione nella circoscrizione del Distretto in cui lo « scir » è tenuto. Ogni partito politico può inviare un osservatore soltanto.

Detti osservatori politici devono essere muniti di apposita autorizzazione scritta rilasciata loro dal Capo del Distretto competente per territorio.

Gli osservatori politici possono rimanere a fianco del Comitato di Sorvegianza per seguirne i lavori, senza avere tuttavia diritto di interferire nella sua attività. Possono richiedere che eventuali loro osservazioni siano messe a verbale.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza può, ricorrendo ove sia necessario all'intervento della forza pubblica, fare allontanare dallo « scir » l'osservatore che, richiamato due volte, continui a disturbare il regolare svolgimento dell'adunanza.

Art. 11.

Di ogni « scir » deve essere compilato apposito verbale in triplice esemplare, a cura del Capo del Distretto, o della persona da esso delegata ai sensi del precedente art. 9, che lo sottoscrive dopo aver aggiunto il proprio parere sulla regolarità delle operazioni relative allo « scir ».

Il verbale deve contenere il giudizio motivato sulla validità o sulla nullità dello « scir », espresso da ciascun membro del Comitato di Sorveglianza che deve sottoscrivere il verbale stesso.

Qualora un membro del Comitato rifiuti di esprimere il suo giudizio

o di sottoscrivere il verbale, se ne fa menzione indicandone, qualora note, le ragioni.

Un esemplare del verbale viene trasmesso senza ritardo al Giudice Regionale competente per territorio, tramite il Capo della Regione che lo correda del proprio parere.

Il secondo esemplare è conservato nell'Ufficio del Distretto, ove rimane a disposizione di coloro che desiderano prenderne visione. Il terzo esemplare è inviato, a cura del Capo del Distretto, alla Direzione Affari Interni.

Art. 12.

Il Giudice Regionale, ricevuto il verbale di cui al precedente art. 11, accerta che siano state osservate le disposizioni previste nella presente ordinanza e che lo « scir » sia stato dichiarato valido dal Comitato di Sorveglianza, o dalla maggioranza dei suoi membri, e convalida lo « scir » stesso, dandone comunicazione, senza ritardo, al Capo del Distretto competente per territorio, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al Consigliere Distrettuale eletto, al gruppo di popolazione interessata ed al pubblico. Se il Giudice Regionale ritiene che nel corso di uno « scir » siano state violate le norme di cui alla presente ordinanza, ovvero, dall'esame del verbale di cui all'articolo precedente, accerta che il Comitato di Sorveglianza non lo ha dichiarato valido con giudizio motivato e sottoscritto, con proprio provvedimento dichiara la nullità dello « scir » medesimo.

Detto provvedimento è senza ritardo notificato al Capo del Distretto, il quale ne dà comunicazione immediata al gruppo di popolazione interessata e provvede a convocare un secondo « scir », secondo le norme stabilite nella presente ordinanza, se non è stato interposto il ricorso previsto al successivo articolo 14.

Nel caso di seconda convocazione dello « scir » per i motivi di cui al comma precedente, la composizione del Comitato di Sorveglianza è mutata.

Le comunicazioni del Giudice Regionale di cui ai due commi precedenti sono estese alla Direzione Affari Interni.

Art. 13.

Il candidato eletto dallo « scir » è proclamato Consigliere Distrettuale con decreto dell'Amministratore: con lo stesso decreto gli è del pari riconosciuta la qualifica di Capo ed attribuito un assegno mensile.

Art. 14.

Contro le decisioni del Giudice Regionale è ammesso ricorso al Giudice della Somalia che decide inappellabilmente.

Il ricorso redatto per iscritto e sottoscritto da almeno 50 partecipanti allo « scir » deve essere — a pena di nullità — motivato e presentato da almeno uno dei sottoscrittori, che è ritenuto responsabile a tutti gli effetti della autenticità delle sottoscrizioni, al Giudice Regionale entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento impugnato è stato portato a conoscenza degli interessati.

Il Giudice Regionale inoltra senza ritardo al Giudice della Somalia il ricorso unitamente alla copia del provvedimento impugnato ed al verbale dello « scir ».

Art. 15.

Qualora uno « scir » regolarmente convocato vada deserto, ovvero non raggiunga il numero di intervenuti considerato legale dal Comitato di Sorveglianza, il gruppo di popolazione interessato non ha più diritto alla elezione del proprio Consigliere Distrettuale, ed i suoi Capi e Notabili in carica decadono, a tutti gli effetti, dalla data in cui lo « scir » era stato convocato.

Tuttavia, se questa eventualità è determinata da cause di forza maggiore, il Capo del Distretto, accertatine i motivi e sentito il Comitato di Sorveglianza, stabilisce un'ulteriore convocazione dello « scir ».

Art. 16.

Il Consigliere Distrettuale che viene reiteratamente meno ai doveri inerenti al suo ufficio, può, su proposta motivata del Capo del Distretto ed approvata dal Capo della Regione, essere dichiarato decaduto dall'ufficio con decreto dell'Amministratore.

Entro quattro mesi dalla data del decreto di decadenza il Capo del Distretto deve convocare lo « scir » del gruppo di popolazione interessato per l'elezione del nuovo Consigliere Distrettuale secondo le norme della presente ordinanza.

Art. 17.

Il Consiglio Distrettuale deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi: può essere convocato per domanda di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella prima adunanza il Consiglio provvede ad eleggere un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza, mancanza od impedimento, ed un Segretario.

Le adunanze sono pubbliche e non sono valide se non interviene almeno la metà dei Consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza di voti: a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18.

Il Consiglio Distrettuale coadiuva il Capo del Distretto nella amministrazione della popolazione ed in tutte le materie che interessano la circoscrizione territoriale, esprimendo il suo parere su tutti quegli argomenti che il Capo del Distretto ritiene opportuno sottoporre al suo esame.

Il Consiglio Distrettuale deve essere sentito sulle seguenti materie, quando le stesse non sono di competenza delle Municipalità:

a) su ogni questione concernente l'agricoltura, la pastorizia, la zootecnia, la pesca, la caccia e lo sviluppo economico in generale;

b) su problemi generali connessi al commercio, all'industria, ed allo sfruttamento delle risorse naturali;

c) lavori di pubblica utilità, come vie di comunicazione, piani regolatori, costruzioni di mercati, ecc., ecc.;

d) problemi generali relativi alla pubblica istruzione, alla sanità ed al lavoro (impiego di manodopera, disoccupazione, ecc., ecc.);

e) tutte le questioni relative ai confini territoriali del Distretto;

f) tutte le questioni attinenti all'applicazione delle consuetudini locali (testur), ai pagamenti delle tradizionali « diah », alle controversie fra gruppi di popolazione organizzati a base etnica o territoriale relative ai diritti di pascolo, di abbeverata ed ai confini territoriali.

I provvedimenti del Capo del Distretto relativi alle materie sopra elencate devono essere corredati dai pareri espressi dal Consiglio Distrettuale. Tali pareri non sono tuttavia vincolanti.

Art. 19.

In sede di riunioni per esaminare questioni relative alle materie di cui al precedente art. 18, qualora siano interessate anche unità tribali, o altri gruppi di popolazione, che non siano rappresentati in seno al Consiglio Distrettuale, il Capo del Distretto deve di volta in volta chiamare a partecipare alle riunioni stesse gli esponenti dei gruppi di popolazione interessati, che non hanno tuttavia diritto di voto.

All'inizio di tali sedute, il Consiglio Distrettuale deve accertare se gli esponenti dei gruppi di popolazione interessati alle questioni in esame siano stati regolarmente convocati, indipendentemente dal fatto che siano presenti o no alle sedute.

Art. 20.

Quando in due successive sedute, da convocarsi a distanza non inferiore a giorni 15, non si raggiunga il numero legale dei Consiglieri presenti o il Consiglio Distrettuale non giunga, per una qualsiasi ragione, a formulare alcun parere, il Capo del Distretto può prescindere dal parere del Consiglio stesso.

Art. 21

I Consiglieri Distrettuali partecipano alle decisioni del Consiglio con un voto ciascuno, indipendentemente dall'entità numerica della popolazione che essi rappresentano.

Art. 22.

Qualora un Consigliere Distrettuale venga a cessare dalla carica per qualsiasi causa, l'Amministratore, previi opportuni accertamenti, autorizza il Capo del Distretto a tenere al più presto lo « scir » del gruppo di popolazione interessato per l'elezione del nuovo Consigliere Distrettuale.

La tenuta dello « scir » e la proclamazione del nuovo Consigliere si eseguono secondo le norme della presente ordinanza.

Art. 23.

I Consiglieri Distrettuali, durante l'esercizio delle loro funzioni, non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

Art. 24.

Ai Consiglieri Distrettuali compete un gettone giornaliero di presenza di So. 5 per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, oltre una diaria di So. 5 qualora i Consiglieri non risiedano nel luogo di riunione del Consiglio stesso, nonchè il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

CAPO II

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 25.

La cognizione dei reati di cui ai seguenti articoli del presente Capo II appartiene al Giudice Regionale competente per territorio.

Art. 26.

Chiunque, per ottenere a proprio o altrui vantaggio il voto, o la astensione, offre, promette o somministra denaro, o valori o qualsiasi altra utilità, è punito con la reclusione fino a 6 mesi, o con la multa fino a So. 600.

Il fatto non costituisce reato qualora si tratti di somministrazione di cibi o bevande consentita dalle consuetudini locali sugli « scir ».

La stessa pena si applica all'elettore che per dare o negare il voto ha accettato offerte o promesse, o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Chiunque usa violenza, minaccia, raggiri o artifizi, ovvero qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà dell'elettore, per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo, è punito con la pena della reclusione fino a 1 anno, o con la multa fino a So. 1.200.

Art. 27.

Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorità concernenti gli « scir », ovvero distrugge tali manifesti è punito con la reclusione fino a 6 mesi, o con la multa fino a So. 600.

Art. 28.

Chiunque, con minaccia o con violenza, turba il regolare svolgimento di uno « scir », impedisce il libero esercizio del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione fino a 1 anno, o con la multa fino a So. 1.200.

Art. 29.

Chiunque, senza averne diritto, partecipa ad uno « scir » è punito con l'arresto fino a 1 mese, o con l'ammenda fino a So. 100.

Art. 30.

Chi dà il voto in più « scir » è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a So. 600.

Art. 31.

Chiunque, appartenendo al Comitato di Sorveglianza, con atti od omissioni contrari alla presente ordinanza, rende impossibile il compimento dello « scir », o cagioni la nullità dello « scir » stesso, o ne alteri il risultato, è punito con la reclusione fino a 18 mesi, o con la multa fino a So. 1.800.

Art. 32.

Chiunque, appartenendo al Comitato di Sorveglianza, senza giustificato motivo non si trovi presente all'atto dell'apertura dello « scir » o senza giustificato motivo si allontani prima che abbiano termine le operazioni dello « scir » stesso, è punito con la multa fino a So. 150.

Art. 33.

Resta sempre salva l'applicazione delle pene stabilite nel Codice Penale o in altre leggi per i reati non previsti nella presente ordinanza.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

I Consigli Distrettuali hanno la durata di anni 3.

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente ordinanza o con questa incompatibili.

Art. 36.

E' data facoltà all'Amministratore di modificare i termini di tempo fissati nella presente ordinanza.

Art. 37.

La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 30 marzo 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

PARTE SECONDA

SOC. AN. FRATELLI MORTARA - MOGADISCIO

Estratto Verbale Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti, tenutasi in Mogadiscio il giorno 13 marzo 1955, ha approvato il seguente Bilancio al 31 dicembre 1954:

Totale delle attività	So.	195.847,75
Totale delle passività	So.	140.933,30
Utile dell'esercizio	So.	54.925,45
Conto Perdite e Profitti:		
Ricavi	So.	173.096,76
Spese e Perdite	So.	118.175,31
Utile	So.	54.925,45

La stessa Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico della Società, riconfermando nella carica l'Ing. Anteo Mortara.

Mogadiscio, lì 7 aprile 1955.

L'Amministratore Unico
Ing. Anteo Mortara